



**MENAGUALE
COMMERCIALISTI**
servizi e consulenze d'azienda

Via N. Sauro, 66 - 64021 Giulianova (Te)
Tel. 085 8007188 - info@menagualecommercialisti.it



CONTI CORRENTI, TITOLI E QUOTE SOCIETARIE ESTERE

Quali sono gli adempimenti fiscali “italiani” in presenza di un **conto corrente estero**?

Possego **quote di partecipazione** in una società all'estero, ovvero ho acquistato **titoli** e ho stipulato una **polizza vita all'estero**, cosa devo dichiarare in Italia?

Queste domande non sono inusuali. Lo sviluppo degli strumenti finanziari e dell'operatività telematica, l'ubicazione del lavoro di tanti italiani (anche imprenditoriale) all'estero rendono molto diffuse queste casistiche.

Premessa. In questa nota ci occuperemo dell'aspetto “informativo” dovuto in Italia da parte delle persone fisiche - il c.d. **monitoraggio fiscale**, quadro RW della dichiarazione dei redditi - e **dell'I.V.A.F.E.** - l'imposta patrimoniale sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero - rinviando ad un altro appuntamento l'aspetto della tassazione irpef dei redditi prodotti all'estero.

Il **quadro RW** della dichiarazione dei redditi ai fini del **monitoraggio fiscale** deve essere compilato dalle **persone fisiche** residenti in Italia che detengono **attività estere di natura finanziaria** a titolo di proprietà o di altro diritto reale (es. usufrutto) ⁽¹⁾.

L'obbligo di monitoraggio **non sussiste** per i depositi e conti correnti bancari esteri il cui valore massimo complessivo raggiunto in corso d'anno non sia superiore ad € 15.000, fermo restando l'obbligo di compilazione del quadro laddove sia dovuta l'IVAFE, come vedremo in seguito.

Parimenti, l'obbligo di monitoraggio **non sussiste** per le attività finanziarie e patrimoniali estere affidate comunque in gestione o in amministrazione ad intermediari italiani (es. banche, società fiduciarie, etc.).

Vanno indicate tutte le attività estere di natura finanziaria da cui possono derivare redditi di capitale o redditi diversi di fonte estera imponibili in Italia.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, devono essere indicati:

- le **partecipazioni al capitale** o al patrimonio di società estere, le obbligazioni estere e i titoli simili, le valute estere, depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero;
- **metalli preziosi** detenuti all'estero;
- **diritti all'acquisto** o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari assimilati;
- forme di **previdenza complementare** organizzate o gestite da società estere;
- **polizze di assicurazione** sulla vita e di capitalizzazione sempreché la compagnia estera non abbia optato per l'applicazione dell'imposta sostitutiva e dell'imposta di bollo e non sia stato conferito

¹ Lo stesso quadro è utilizzato per dichiarare gli immobili posseduti all'estero che sono soggetti all'imposta I.V.I.E.

ad un intermediario finanziario italiano l'incarico di regolare tutti i flussi connessi con l'investimento, con il disinvestimento ed il pagamento dei relativi proventi;

- attività finanziarie italiane comunque detenute all'estero, anche in **cassette di sicurezza**.

Particolari disposizioni vigono per i casi in cui le attività di natura finanziaria sono detenute in "**Paesi non collaborativi**" - i .c.d Paradisi Fiscali - ossia in Paesi non contenuti nella *white list* di cui al [D.M. 4.9.1996](#), per cui le indicazioni vanno rese in forma diversa e più dettagliata.

Un aspetto estremamente importante e delicato del monitoraggio fiscale è quello **sanzionatorio**, nel momento in cui il quadro RW non sia compilato o sia compilato con valori più bassi o, ancora, non siano riportati alcuni asset esteri.

L'art. 5, D.L. 167/1990 stabilisce che per le violazioni di cui sopra è irrogata una sanzione **dal 3% al 15%** dell'importo non dichiarato. Qualora le attività estere di natura finanziaria siano detenute in **paesi non collaborativi**, la sanzione è fissata al doppio e quindi **dal 6% al 30%** degli importi non dichiarati.

Un caso particolare. L'obbligo dichiarativo per il monitoraggio fiscale non c'è solo per i possessori "formali" delle attività estere, ma c'è anche per il c.d. "**titolare effettivo**", cioè la persona fisica residente in Italia che detiene attività finanziarie all'estero per il tramite di società o altre entità giuridiche estere. Quello di "titolare effettivo" è un concetto mutuato dalla normativa antiriciclaggio, per cui è considerato titolare effettivo di una società estera la persona fisica che di fatto, anche indirettamente, detenga più del 25% del capitale della società stessa.

I.V.A.F.E. Sulle attività finanziarie estere detenute da persone fisiche residenti in Italia è dovuta questa **imposta patrimoniale**, la quale è liquidata nello stesso quadro RW della dichiarazione dei redditi, già utilizzato per rappresentarne il possesso, ed è versata unitamente alle imposte sui redditi.

L'imposta è appunto dovuta sui **prodotti finanziari**, i **depositi a risparmio** ed i **conti correnti esteri**.

Sono comunque **esclusi dall'imposta**, tra l'altro, le quote di partecipazione in società estere non rappresentate da titoli (es. azioni) ed i relativi finanziamenti dei soci, nonché le valute estere e i metalli preziosi.

L'aliquota d'imposta è stabilita nello **0,2% annuo**, da calcolarsi in proporzione alla quota detenuta ed al periodo di detenzione nel corso dell'anno.

Per i **conti correnti** e i **libretti di risparmio** l'imposta è stabilita in misura fissa di **€ 34,20** annuali e non è dovuta quando il valore medio di giacenza annuo risulta complessivamente non superiore ad € 5.000,00.

* * *

Il testo delle news e degli altri temi correnti sono consultabili nel nostro sito internet, alla pagina "documenti e utilità"

<http://www.menagualecommercialisti.it/home/doc-e-risorse-utili/>

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Maggio 2018